

## CAT – NAT // SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL NUOVO OBBLIGO ASSICURATIVO

### Normativa di riferimento

-  Legge di Bilancio 30 dicembre 2023 – Art. 213
-  Decreto MEF – Ministero Economia e Finanze del 30 gennaio 2025, n. 18 - modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, legge 30 dicembre 2023, n. 213. (GU n.48 del 27-2-2025)

### Da quando decorre?

La normativa entrerà in vigore il prossimo 14 marzo 2025 e l'obbligo per le imprese di adeguamento è previsto per il 31 marzo 2025, senza ulteriori proroghe.

### A chi è rivolto l'obbligo?

Tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad eccezione delle imprese agricole (di cui all'articolo 2135 del codice civile) e dei singoli Professionisti.

### Quali sono i beni da assicurare?

Le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:

- 1) **terreni**: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- 2) **fabbricato**: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- 3) **impianti e macchinari**: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- 4) **attrezzature industriali e commerciali**: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;

NB:

- Il richiamo al Codice civile e agli schemi di bilancio consente di fare riferimento al principio Oic 16 sulle immobilizzazioni materiali, che suddivide i fabbricati fra quelli strumentali (ad esempio silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi) e quelli non strumentali (ad esempio immobili abitativi, termali, sportivi, balneari, terapeutici, collegi, colonie, asili nido, scuole materne). Invece gli impianti e macchinari ricomprendono sia quelli generici (impianti di produzione, impianti di distribuzione energia, raccordi ferroviari, impianti di allarme) sia quelli specifici. La norma richiama poi anche le



attrezzature ma non gli altri beni (mobili e arredi, auto-mezzi, macchine ufficio). Accanto a questi ultimi, resta fuori anche l'altra categoria del magazzino, facente parte dell'attivo circolante.

- Sono esclusi mezzi targati, computer d'ufficio, stampanti e altre dotazioni simili.

### Quali eventi si devono assicurare?

Gli eventi oggetto di copertura obbligatoria sono:

- alluvione, inondazione ed esondazione:** fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
- sisma:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purchè i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
- frana:** movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Sono considerate come singolo evento di sinistro le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

### Quali sono i limiti e massimali previsti?

#### Massimali e Scoperti

Fino a 1 milione di euro di somma assicurata	il limite di indennizzo corrisponde alla somma assicurata (100%)
da 1 a 30 milioni di euro di somma assicurata	il limite di indennizzo è almeno pari al 70% della somma assicurata
Oltre 30 milioni di euro di somma assicurata, o per le grandi imprese (def. di cui all'art. 1, comma 1, lettera o)	il limite di indennizzo può essere definito liberamente tra le parti

#### Scoperti

Fino a 30 milioni di euro di euro di somma assicurata (considerando tutte le ubicazioni coperte)	le polizze possono prevedere, su accordo tra le parti, uno scoperto a carico dell'assicurato, che non superi il 15% del danno indennizzabile.
Oltre 30 milioni di euro di somma assicurata (considerando tutte le ubicazioni coperte), oppure per le grandi imprese	la quota di danno che resta a carico dell'assicurato è negoziabile liberamente tra le parti.



**Terreni:** Per i terreni la copertura è prestata a primo rischio assoluto. La copertura assicurativa "a primo rischio assoluto" prevede che, in caso di sinistro, l'assicuratore indennizzi l'assicurato fino al massimale concordato in polizza, senza considerare il valore totale dei beni assicurati.

NB:

- Un'azienda è considerata grande Impresa se, alla chiusura dell'esercizio, presenta congiuntamente questi due criteri: i) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiori a 150 milioni di euro, ii) Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio pari o superiore a 500.
- Per le polizze fino a 1 milione di euro stipulate in forma collettiva (stipulate da un unico contraente per conto di un gruppo di persone o aziende (ad esempio, associazioni di categoria, consorzi o organizzazioni sindacali) o tramite convenzioni, è prevista la classificazione in classi di rischio con massimali differenziati in base alle specifiche esigenze di copertura.

#### Cosa accade in caso di mancata stipula del contratto?

Non sono previste sanzioni pecuniarie per chi non si adegua. La normativa prevede che dell'obbligo si tenga conto nell'assegnazione di **contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni**, sfavorendo o addirittura escludendo quindi chi non ha sottoscritto la polizza CAT NAT anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

#### Tempi di adeguamento:

- Obbligo di adeguamento per le imprese 31 marzo 2025.
- Per le polizze già attive, l'adeguamento avverrà al primo rinnovo o prossimo quietanzamento.

#### Cosa mette a disposizione European Brokers?

- Una task force di esperti dedicata alle Imprese per poter analizzare i propri rischi ed individuare le migliori soluzioni;
- La possibilità di interfacciarsi con il principale mercato assicurativo internazionale ed accedere alle migliori condizioni;
- La possibilità di sottoscrivere coperture assicurative anche in forma stand-alone a copertura del rischio CAT-NAT e delle previsioni introdotte dal legislatore;
- Soluzioni mirate alla mitigazione del rischio, attraverso partnership di consolidata esperienza, mirate al consolidamento strutturale degli edifici o all'installazione di strumenti tecnologici all'avanguardia in grado di contenere gli effetti di un potenziale evento.